

CARTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO SPECIALE

DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI E DEI PORTATORI DI MINORAZIONI

SOMMARIO

1. Prestatori dei servizi di trasporto
2. Autisti
3. Automezzi
4. Punti di raccolta
5. Accoglienza e sorveglianza degli alunni
6. Monitoraggio
7. Doveri degli alunni

1. PRESTATORI DEI SERVIZI DI TRASPORTO

I servizi di trasporto speciale degli alunni delle scuole dell'infanzia, elementari e medie inferiori e dei portatori di minorazioni vengono affidati ad imprese di trasporto che operano sulla base degli accordi di programma di cui all'art. 7 della l.p. 9 luglio 1993, n. 16, nonché a quelle in possesso di licenza per il servizio di noleggio con conducente e, nei casi richiesti, dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991 n. 448 (Accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada).

Il soggetto esercente i servizi si obbliga a trasportare per conto della Provincia Autonoma di Trento, secondo il calendario fissato dalle autorità scolastiche, dagli enti e dai centri sociali competenti, esclusivamente gli alunni e i disabili ed eventuali loro accompagnatori autorizzati dal Servizio Comunicazioni e Trasporti.

L'esercente i servizi di trasporto dovrà effettuare il trasporto con modalità ed orari tali da **garantire la regolare frequenza** degli alunni alle lezioni scolastiche ovvero il regolare svolgimento degli interventi atti a favorire la socializzazione e lo sviluppo educativo dei soggetti affetti da handicap e dovrà, altresì, garantire il loro tempestivo ritorno alla località prestabilita.

L'esercente il trasporto, per **garantire la sicurezza dei trasportati**, si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie e a rispettare tutte le norme in materia di trasporto passeggeri.

Qualora le condizioni di transitabilità delle strade percorse non offrano sufficienti garanzie di sicurezza, l'esercente il trasporto dovrà sospendere il servizio specifico interessato fino a quando siano ripristinate le normali condizioni di transitabilità: in tale caso sarà obbligo del vettore **avvisare con la massima tempestività** le famiglie interessate, la scuola o centro di destinazione ed il Servizio Comunicazioni e Trasporti. Al fine di favorire la comunicazione in questa come in altre situazioni, sarà cura della famiglia segnare sul tesserino scolastico il numero di telefono utilmente contattabile.

Costituendo il trasporto scolastico **servizio pubblico essenziale**, i vettori dovranno garantire tutte le prestazioni di trasporto scolastico ai sensi della legge 146/1990, come integrata dalla legge 83/2000 e disposizioni della Commissione di Garanzia.

L'esercente il trasporto si impegna a verificare che gli utenti del servizio siano in possesso del regolare documento di viaggio.

2. AUTISTI

I servizi di trasporto vengono eseguiti da autisti **autorizzati**, in possesso della patente e del certificato di abilitazione professionale idonei.

Si rende agevole l'individuazione dell'autista mediante la dotazione di un **cartellino di riconoscimento** (rilasciato dal Servizio Comunicazioni e Trasporti per i prestatori di servizi aderenti al Consorzio Trentino Autonoleggiatori) da portare in modo **ben visibile**.

L'autista deve altresì osservare comportamenti corretti, tali da stabilire un **rapporto di fiducia** con gli alunni trasportati **e di collaborazione** con i genitori e le autorità scolastiche.

3. AUTOMEZZI

L'esercente il trasporto si impegna a svolgere il servizio di trasporto esclusivamente con autoveicoli immatricolati ad uso di terzi per noleggio con conducente.

Il trasporto degli *alunni delle scuole elementari e medie* può essere effettuato con:

- autobus e scuolabus rispondenti alle norme dettate dai decreti ministeriali 18 aprile 1977 e 31 gennaio 1997 e dalla circolare ministeriale n. 23/97 dell'11 marzo 1997;
- autovetture immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

Gli scuolabus potranno essere utilizzati anche dai bambini frequentanti le *scuole materne*, a seguito di specifica autorizzazione rilasciata, caso per caso, dal Servizio Comunicazioni e Trasporti, tenuto conto del livello di sicurezza e di qualità erogato con tale modalità e a condizione che, analogamente al trasporto con autobus, sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore.

Sui servizi speciali non è ammesso il trasporto di **alunni in piedi**, eccettuati i servizi svolti a favore degli alunni delle scuole elementari e medie inferiori, con durata non superiore a dieci minuti o tratta non superiore a 5 km, che sono svolti dalle società esercenti il trasporto pubblico di linea con mezzi la cui carta di circolazione consente il trasporto di utenza in piedi.

Ove l'automezzo non disponga di dispositivi automatici di **apertura e chiusura della portiera**, azionabili dal conducente dal posto di guida, il medesimo dovrà verificare dall'esterno, ripetendone l'operazione, la chiusura delle portiere (in entrata e in uscita).

L'autista potrà **riprendere la marcia** soltanto dopo aver verificato la completa chiusura della portiera e soltanto dopo che gli alunni che salgono abbiano già occupato i posti a sedere e che gli alunni che scendono si trovino già ad una distanza adeguata, che renda impossibile ogni contatto con l'automezzo.

L'automezzo dovrà essere munito di idoneo specchio retrovisore su entrambi i lati che consenta una completa visione della portiera e delle fiancate.

Sugli automezzi delle ditte aderenti al CTA vengono applicati i segni distintivi di "Scuolabus", come individuati ai sensi dell'art. 13 della L.P. 16/93 dalla deliberazione della G.P. n. 1350 dd. 2.6.2000, al fine di rendere gli stessi riconoscibili. Gli automezzi vanno mantenuti sempre puliti, in **buone condizioni** e riscaldati durante la stagione invernale. Sugli stessi, durante il trasporto, non è consentito fumare e tenere il volume dell'autoradio eccessivamente alto.

Il vettore si obbliga a garantire la copertura, attraverso la stipulazione di idonee polizze assicurative, dagli eventi dannosi che si potrebbero verificare nella conduzione del servizio di cui all'art. 1, per qualsiasi causa, nei confronti degli utenti o di terzi.

4. PUNTI DI RACCOLTA

I punti di raccolta sono **verificati** dai tecnici della sicurezza del Servizio Comunicazioni e Trasporti, con modalità che garantiscano la incolumità degli alunni e dovranno avere di norma tra loro una distanza non inferiore a m. 300.

Al fine di rendere agevole la consegna degli alunni alle autorità scolastiche all'arrivo ed agli autisti alla partenza, il punto di raccolta viene stabilito all'interno dell'area pertinenziale dell'edificio scolastico, ove possibile, o vicino all'ingresso dello stesso. Nei casi in cui non sia possibile predisporre punti di raccolta in prossimità degli edifici scolastici, per impedimenti derivanti dalla ubicazione degli edifici scolastici o dalla viabilità, ove le autorità comunali non siano in grado di attivare misure idonee a garantire il percorso a piedi in sicurezza dal punto di discesa dall'automezzo fino all'ingresso dell'edificio scolastico, il servizio non sarà effettuato.

Ai genitori degli alunni devono essere consegnati, all'avvio dell'anno scolastico, attraverso la scuola, gli orari di partenza e di ritorno nei punti di raccolta.

L'esercente il trasporto deve **garantire la puntualità**; eccezionali ritardi sono giustificabili soltanto se causati da eventi imprevedibili; in ogni caso non è consentita la partenza anticipata dai punti di raccolta. L'impossibilità di effettuare il servizio di trasporto nell'orario previsto viene immediatamente comunicata alle autorità scolastiche e ai centri di destinazione.

I genitori di utenti per i quali sia effettuato in via esclusiva il trasporto per l'assenza di altri utenti dalla medesima residenza, comunicheranno, avvisando la sede operativa dell'esercente il servizio di trasporto, individuata con il numero telefonico di seguito riportato, con la massima tempestività consentita dalle circostanze la occasionale non necessità di effettuazione del servizio (per malattia, assenza ecc.); analogamente le scuole ed i centri educativi si comporteranno in caso di chiusura temporanea.

CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI TEL. 0461/420898 FAX 0461/429997

TRENINO TRASPORTI SPA TEL. 0461/821000 FAX 0461/031470

I genitori che intendano in via occasionale provvedere autonomamente al servizio di trasporto di rientro del figlio dovranno munire il medesimo di apposita nota scritta relativa, che l'utente consegnerà al mattino all'autista al fine di esonerare il medesimo da responsabilità per accadimenti legati al rientro da scuola.

5. ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI

I genitori sono responsabili della sicurezza degli alunni fino alla consegna degli stessi all'autista, nel punto di raccolta autorizzato e all'orario previsto.

Al ritorno da scuola, con analoghe modalità avviene la consegna degli alunni ai genitori (o a coloro che hanno la custodia dei minori degli anni quattordici) o a persona idonea delegata. Ove non sia possibile la consegna del minore, a causa dell'assenza delle persone indicate nel punto di raccolta e all'orario prestabiliti, e i genitori non abbiano previamente autorizzato la discesa al punto di raccolta anche in loro assenza, **il servizio non viene effettuato** (tale disposizione non riguarda gli utenti delle scuole materne essendo obbligatoria sempre la presenza di persona maggiorenne al punto di fermata per il ritiro del bambino).

All'arrivo a scuola, nel punto di raccolta collocato presso la pertinenza dell'edificio scolastico ed all'orario concordati, gli alunni vengono affidati all'Autorità scolastica, che provvede all'accoglienza ed alla vigilanza sugli stessi nell'intervallo intercorrente tra l'arrivo dello scuolabus e l'inizio delle lezioni. Con le stesse modalità l'Autorità scolastica provvede alla vigilanza sugli alunni nell'intervallo intercorrente tra la fine delle lezioni e la partenza dello scuolabus ed alla consegna degli alunni agli autisti.

Il trasporto degli alunni dovrà avvenire in modo tale che i medesimi **arrivino a destinazione non prima di 20 minuti anteriori all'inizio delle lezioni e ripartano non dopo 15 minuti dal termine delle lezioni**. Il tempo di permanenza dell'utente sul mezzo dovrà essere quello strettamente

necessario per il raggiungimento della destinazione e comunque non dovrà essere superiore, di regola, ai 30 minuti.

Il trasporto dei soggetti portatori di minorazioni, che non siano diretti a scuola, dovrà avvenire in modo tale che i medesimi **arrivino a destinazione non dopo i 30 minuti dall'apertura del centro e ripartano non prima di 30 minuti anteriori alla chiusura del Centro**. Il tempo di permanenza dell'utente sul mezzo dovrà essere quello strettamente necessario per il raggiungimento della destinazione e comunque non dovrà essere superiore, di regola, ai 50 minuti.

Ad integrazione del personale necessario per l'accompagnamento degli alunni può essere autorizzato l'impiego di genitori o altri volontari.

6. MONITORAGGIO

Vengono attivati sistemi di **monitoraggio continuo** dei servizi di trasporto di alunni e di portatori di minorazioni: i genitori, le autorità scolastiche e gli esercenti i servizi, per la parte di rispettiva competenza, provvederanno ad eventuali segnalazioni delle inosservanze degli obblighi contrattuali e dei comportamenti che pregiudicano la regolarità e la sicurezza dei servizi di trasporto.

Osservazioni e proposte dovranno essere inviate all'Ufficio Programmazione e Sicurezza del Servizio Comunicazioni e Trasporti della Provincia: tel. 0461/497942 fax. 0461/982594.

7. DOVERI DEGLI ALUNNI

Gli alunni sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Osservare scrupolosamente le raccomandazioni degli autisti in merito alle cautele da osservare per la sicurezza del viaggio.
- Non avere mai comportamenti che possano compromettere la sicurezza del trasporto e creare pericoli per l'incolumità degli alunni.
- Non avere mai comportamenti aggressivi o tali da recare disturbo.
- Non sporcare e non danneggiare gli arredamenti degli autoveicoli.
- Non utilizzare i mezzi di trasporto senza abbonamento.

Qualora vengano tenuti dagli alunni ripetuti comportamenti che compromettono la sicurezza e la regolarità dei servizi di trasporto e incidono sulla incolumità degli altri alunni, i trasgressori saranno esclusi dalla utilizzazione dei servizi di trasporto speciale, previo **ritiro del tesserino da parte dell'autista**. Il ritiro da parte dei genitori del tesserino, presso gli sportelli bancari, vale quale autorizzazione alla Provincia a consentire la discesa dal mezzo dell'utente al punto di raccolta pur in loro assenza, e tale autorizzazione vale sino a restituzione del tesserino al Servizio Comunicazioni e Trasporti, che interromperà il servizio. Tale disposizione vale solo per gli alunni delle scuole elementari e medie e non per gli alunni delle materne, essendo obbligatoria sempre la presenza di una persona maggiorenne al punto di fermata per il ritiro del bambino.

ESTRATTO DAL **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** (maggio 2006)
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - *SERVIZIO COMUNICAZIONI E TRASPORTI*

**SERVIZI DI TRASPORTO SPECIALE A FAVORE DEGLI ALUNNI
E PORTATORI DI HANDICAP DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO E SERVIZI INTEGRATIVI ALLA LINEA.**

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'effettuazione del servizio di trasporto, nei giorni di apertura delle scuole, degli alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori frequentanti gli istituti della Provincia Autonoma di Trento dalle singole provenienze, al fine di garantire ai trasportati tutti i servizi contemplati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 59/2001 e successive modificazioni.
2. L'appalto ha inoltre ad oggetto l'effettuazione del servizio di trasporto, in tutte le situazioni previste dalla suddetta deliberazione della Giunta provinciale, dei soggetti portatori di minorazioni della Provincia Autonoma di Trento e per i quali non sia necessario predisporre servizi di accompagnamento con personale specializzato.
3. ...
4. ...
5. ...
6. Entro il 15 gennaio di ogni anno la ditta aggiudicataria trasmetterà al Servizio Comunicazioni e Trasporti le schede tecniche relative ai percorsi, ai chilometraggi, alle fermate ed agli orari e giorni di effettuazione del servizio per ogni mezzo impiegato di cui sarà altresì indicata la capienza. ...
7. La ditta si renderà disponibile a fornire, a semplice richiesta, al Servizio Comunicazioni e Trasporti informazioni sullo stato di organizzazione del servizio e si renderà disponibile a partecipare a conferenze di servizi appositamente istituite. Dovrà altresì comunicare tempestivamente, al Servizio Comunicazioni e Trasporti, l'attivazione di variazioni, sia temporanee che permanenti, dei servizi esistenti in termini di punti di raccolta, orari e mezzi utilizzati. Nel caso di modifiche permanenti, ossia diverse da quelle occasionali determinate dall'assenza episodica di utenti, la ditta dovrà produrre, entro 20 (venti) giorni lavorativi, le schede modificate sia in formato cartaceo che elettronico conforme.
8. Qualora emergesse, a seguito di almeno 4 verifiche svolte mediante sopralluoghi da parte di personale incaricato dal Servizio Comunicazioni e Trasporti, che il servizio è difforme in percentuale superiore al 25% rispetto al numero di verifiche effettuate, ed in assenza di valide giustificazioni nei 10 giorni seguenti alla contestazione, sarà applicata una penale contrattuale pari al 50% del compenso, riferito al singolo servizio riportato nella scheda per l'intero periodo di attivazione della scheda stessa. Si considera difforme, rispetto al servizio da erogare:
 - il mancato transito presso il punto di raccolta riportato sulla scheda tecnica,

- il transito presso il punto di raccolta effettuato con mezzo di capienza inferiore da quella dichiarata sulla scheda tecnica.

9. Al fine della rispondenza dei servizi alle esigenze effettive dell'utenza, la ditta dovrà organizzare i servizi con i mezzi di coerente capienza, salva diversa necessità tecnica, e dovrà inoltre comunicare tempestivamente eventuali anomale assenze protratte degli utenti assegnati.
10. Il trasporto degli alunni dovrà avvenire, salve deroghe espressamente assentite, in modo tale che i medesimi arrivino a destinazione non prima di 20 minuti anteriori all'inizio delle lezioni e ripartano non dopo 15 minuti dal termine delle lezioni. Il tempo di permanenza dell'utente sul mezzo dovrà essere quello strettamente necessario per il raggiungimento della destinazione e comunque non dovrà essere superiore, di regola, ai 30 minuti. Il trasporto dei soggetti portatori di minorazione, che non siano diretti a scuola, dovrà avvenire in modo tale che i medesimi arrivino a destinazione non dopo i 30 (trenta) minuti dall'apertura del Centro e ripartano non prima di 30 (trenta) minuti anteriori alla chiusura del Centro. Il tempo di permanenza dell'utente sul mezzo dovrà essere quello strettamente necessario per il raggiungimento della destinazione e comunque non dovrà essere superiore, di regola, ai 50 (cinquanta) minuti.
11. Al fine di razionalizzare i servizi di trasporto, gli orari delle lezioni nei diversi istituti di un bacino corrispondente ad un Istituto Comprensivo saranno oggetto di concertazione entro il mese di luglio tra i responsabili scolastici e la ditta aggiudicataria.
12. Ogni qualvolta i servizi siano realizzati con utilizzo di un numero di mezzi superiore a quello effettivamente necessario, in caso di mancata valida giustificazione si provvederà, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 2, commi 4 e 5, alla detrazione del chilometraggio superfluo ai fini del conteggio dei chilometri effettivamente percorsi.

ART. 2

AMMONTARE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il numero annuale di chilometri per i servizi di cui all'art. 1 sarà pari a presunti Km. a pieno 5.150.000.=, secondo la seguente ripartizione:

| | |
|---|-----------|
| -km. percorsi da mezzi fino a 9 posti: | 2.215.000 |
| -km. percorsi da mezzi tra 10 e 20 posti: | 1.340.000 |
| -km. percorsi da mezzi tra 21 e 30 posti: | 880.000 |
| -km. percorsi da mezzi oltre i 30 posti: | 160.000 |
| -km percorsi da mezzi attrezzati fino a 9 posti: | 370.000 |
| -km percorsi da mezzi attrezzati tra 10 e 20 posti: | 185.000 |

2. I chilometri percorsi a vuoto non saranno retribuiti: il costo dei medesimi è ricompreso nel prezzo di cui all' art. 6 (sei), commi 1 e 2.
3. Ai fini del presente capitolato si considerano chilometri a vuoto quelli percorsi senza utenti a bordo e/o accompagnatori.
4. Per il primo anno di servizio, oltre a quanto previsto all'art. 6 comma 4:
 - il pagamento dei corrispettivi avverrà per il numero di Km a pieno effettivamente percorsi, fermo restando che sarà comunque garantita la retribuzione del numero di chilometri di servizio a pieno presunti per categoria di cui al medesimo comma 1) nell'ipotesi di effettuazione di un numero di Km complessivo inferiore al numero di chilometri di servizio a pieno presunti di cui allo stesso comma, eccettuato il caso in cui tale numero inferiore sia dipeso da violazioni contrattuali dell'aggiudicatario;
 - il prezzo sarà quello di cui all'art. 6 comma 1 sino alla concorrenza del numero complessivo di Km a pieno di cui al precedente comma 1, e quello di cui all'art. 6 comma 2 per i Km eccedenti il numero complessivo di Km a pieno di cui al medesimo comma 1.
5. Per gli anni di servizio successivi al primo, oltre a quanto previsto all'art. 6 comma 4:
 - il pagamento dei corrispettivi avverrà per il numero di Km a pieno effettivamente percorsi, fermo restando che sarà comunque garantita la retribuzione del numero di chilometri di servizio a pieno percorsi l'anno precedente nell'ipotesi di effettuazione di un numero di Km complessivo inferiore allo stesso, eccettuato il caso in cui tale numero inferiore sia dipeso da violazioni contrattuali dell'aggiudicatario;
 - il prezzo sarà quello di cui all'art. 6 comma 1, sino alla concorrenza del numero complessivo di Km a pieno di cui al precedente comma 1, e quello di cui all'art. 6 comma 2, per i Km eccedenti il numero complessivo di Km a pieno di cui al medesimo comma 1.

ART. 3

SERVIZI INTEGRATIVI ALLA LINEA

1. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire, anche con mezzi diversi da quelli utilizzati per i servizi di cui all'art. 1 previsti all'art. 5 comma 1, i servizi integrativi alla linea di cui all'allegato B, al prezzo/Km nel medesimo indicato.
2. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire altresì i servizi integrativi alla linea, anche a chiamata, che gli siano affidati dalla P.A.T. (servizi extraurbani) o dai Comuni (servizi urbani) o subaffidati dal concessionario dei servizi di linea, qualora gli stessi siano da svolgersi nei giorni feriali del calendario scolastico, a condizione che l'effettuazione sia possibile, alla luce delle schede tecniche di cui al comma 6 dell'art. 1, con i mezzi di cui all'art. 5, comma 2, ed a condizione altresì che il rapporto Km vuoto/Km pieno non sia superiore al 150%.

3. Per i servizi di cui al precedente comma 2) il prezzo Km pieno è quello di cui all'art. 6 comma 3). Ove non ricorrano le condizioni di fattibilità di cui al comma 2) l'effettuazione ed il prezzo dei servizi integrativi alla linea sono rimessi alla libera contrattazione tra le parti.
4. ...
5. Il pagamento dei corrispettivi avverrà rispettivamente ad opera di Provincia (servizi extraurbani), Comuni (servizi urbani) e concessionario (servizi subaffidati) sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, per il numero dei chilometri di servizio, intesi come percorsi tra le fermate accessibili all'utenza, mentre i chilometri di trasferimento (c.d. a vuoto) non saranno retribuiti.
6. In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 11.
7. L'aggiudicatario si impegna a consentire l'installazione di apparecchiatura di bordo, a spese della P.A.T., sui mezzi interessati ai servizi di cui al comma 1 e 2 . Per il fermo macchina si applica quanto previsto dall'art. 5 comma 9.

ART. 4

DURATA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

1. L'appalto dei servizi di trasporto del presente capitolato ha durata triennale per gli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, fatta salva la possibilità di affidamento dei medesimi servizi a trattativa privata, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 157/1995, per i due anni successivi al triennio.

ART. 5

MEZZI E PERSONALE

1. La ditta è tenuta a garantire la disponibilità, per le prestazioni previste dal presente capitolato, di un numero massimo contestuale di 330 mezzi, e complessivamente (ossia computando anche mezzi ad uso non contestuale) di un numero non superiore a quello desumibile dai programmi di esercizio 2004/2005 consultabili presso il Servizio Comunicazioni e Trasporti della Provincia Autonoma di Trento.
2. I mezzi ad uso contestuale, inferiori o uguali a 330, saranno indicati formalmente prima dell'inizio dei servizi nonché all'interno delle schede tecniche di cui all'art. 1 comma 6.
3. La ditta è comunque obbligata, in caso di necessità per gli utenti iniziali di cui all'art. 1 comma 3), ad impiegare mezzi adatti al trasporto di carrozzine: nel caso in cui la necessità emerga in corso d'anno l'eventuale attrezzaggio del mezzo dovrà essere compiuto entro 30 gg. dalla

comunicazione e i Km percorsi dallo stesso saranno retribuiti in ogni caso al costo del mezzo attrezzato sino a fine anno scolastico (o 31 agosto in caso di frequenza di Centri).

4. I veicoli tipo scuolabus possono essere utilizzati solo se muniti di strisce antisdrucchio sui sedili.
5. Nel corso del contratto le prestazioni saranno svolte in modo che la data di prima immatricolazione dell'80% dei mezzi di cui al precedente comma 1), per le classi di capienza da 10 a 20 posti, da 21 a 30 e oltre, non risalga a più di 10 anni anteriori e a non più di 8 anni per i mezzi sino a 9 posti.
6. Gli autoveicoli saranno sottoposti a revisione annuale e recheranno per i servizi di cui all'art. 1 i segni distintivi atti ad individuare mezzi adibiti al trasporto scolastico.
7. La Provincia Autonoma di Trento provvederà ad individuare annualmente un campione di automezzi, utilizzati dall'aggiudicatario per i servizi di trasporto scolastico o dei portatori di minorazioni, da sottoporre a verifica tecnica supplementare volta ad accertare la permanenza dei prescritti requisiti di idoneità tecnica del veicolo.
8. Tale revisione è ulteriore rispetto alla revisione periodica disposta dal Codice della Strada, è svolta presso la sede della M.C.T.C., ed interesserà annualmente un campione di veicoli nel limite massimo del 10% (dieci per cento) dei mezzi indicati al comma 1.
9. ...
10. Prima di iniziare il servizio di trasporto la ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere al Servizio Comunicazioni e Trasporti l'elenco nominativo degli autisti assegnati al servizio, provvisti di patente idonea e di CAP, i quali dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Servizio Comunicazioni e Trasporti che dovranno indossare in modo ben visibile, e dovranno svolgere le proprie mansioni con il massimo decoro garantendo requisiti di onorabilità.
11. Il requisito di onorabilità di cui al precedente numero 10) cessa di sussistere allorché la persona abbia riportato condanna con sentenza definitiva per reati contro la libertà individuale, personale e morale e comunque per reati che possano reputarsi incompatibili con il disimpegno delle mansioni in relazione al tipo di utenza.
12. In caso di cessazione dal servizio di autisti muniti di tesserino, la ditta è tenuta alla restituzione del medesimo tesserino entro 20 gg.

ART. 6
IMPORTI A BASE D'ASTA

...

ART. 7
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. La ditta aggiudicataria è responsabile e risponde direttamente di eventuali danni che, durante lo svolgimento dei servizi, possano derivare ai trasportati o a terzi. Ai fini dell'organizzazione del servizio di cui all'art. 1, la Ditta appaltatrice applicherà le seguenti modalità operative:
 - Qualora le condizioni di transitabilità delle strade percorse non offrano sufficienti garanzie di sicurezza, la Ditta dovrà sospendere il servizio specifico interessato fino a quando siano ripristinate le normali condizioni di transitabilità: in tale caso sarà obbligo della ditta avvisare con la massima tempestività la famiglia, la scuola o centro di destinazione ed il Servizio Comunicazioni e Trasporti.
 - La Ditta aggiudicataria potrà sospendere singoli servizi qualora l'intransitabilità delle strade per ordine della Pubblica Autorità importi un aumento di chilometri a vuoto in misura superiore al 50%, purché maggiore ai 10 km, rispetto ai chilometri a vuoto percorsi per i medesimi servizi secondo quanto riportato nelle schede di cui all'art. 1, comma 6.

ART. 8
COPERTURE ASSICURATIVE

1. La Ditta appaltatrice si obbliga a garantire la copertura, attraverso la stipulazione di idonee polizze assicurative, dagli eventi dannosi che si potrebbero verificare nella conduzione del servizio di cui al presente capitolato, per qualsiasi causa, nei confronti degli utenti o di terzi per un massimale che non dovrà essere inferiore a Euro 5.000.000 per i mezzi sino a 9 posti e euro 10.000.000= per gli altri.
2. La Provincia Autonoma potrà richiedere alla Ditta appaltatrice copia della documentazione concernente le polizze assicurative di cui al primo comma.

ART. 9
ULTERIORI OBBLIGHI CONTRATTUALI

La Ditta appaltatrice si impegna inoltre:

1. ad attivare all'interno della provincia di Trento, entro 90 giorni dall'aggiudicazione, una sede operativa in grado di garantire un coordinamento tecnico-operativo nei giorni di effettuazione del servizio con tutti gli operatori attraverso una rete radio o di telefonia mobile, nonché con il

Servizio Comunicazioni e Trasporti e le diverse scuole e Istituti di cui all'art. 1 (uno) del presente capitolato;

2. ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento e ad applicare ai propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle derivanti dal contratto provinciale o nazionale di lavoro;
3. a certificare l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi, previdenziali e dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti con scadenza annuale all'atto della presentazione della distinta dei chilometri di cui all'art. 10 (dieci). In caso di inottemperanza degli obblighi connessi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, accertata dagli Istituti Assicurativi e Previdenziali, o degli obblighi retributivi, accertati dal Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, l'Amministrazione procederà a sospendere i pagamenti in misura corrispondente alle somme dovute dall'aggiudicatario per l'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento della somma trattenuta non sarà effettuato sino a quando dagli organi di vigilanza non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto e che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo nel pagamento l'Aggiudicatario non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante non ha titolo a risarcimento danni;
4. a verificare che gli utenti del servizio siano in possesso di regolare documento di viaggio e a non ammettere la salita sul mezzo dei soggetti sprovvisti nonché a ritirare il titolo di viaggio e riconsegnarlo al Servizio Comunicazioni e Trasporti in caso di comportamenti degli utenti tali da compromettere la sicurezza e regolarità del servizio o l'incolumità degli altri utenti.

ART. 10

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Entro il giorno 30 ottobre di ogni anno, l'aggiudicatario comunicherà al Servizio Comunicazioni e Trasporti, che effettuerà il controllo di congruità, la distinta dei chilometri percorsi: ai fini di conteggiare le corse effettuate per i servizi di cui all'art. 1 la ditta utilizzerà i dati risultanti dalla funzione "conteggio giorni" del data base di cui all'art. 1 comma 3.
2. I compensi annuali per l'espletamento del servizio di cui all'art. 1 (uno), ivi compreso l'importo di cui all'art. 6 comma 4, vengono erogati dalla Provincia Autonoma, previa emissione di regolare fattura dell'appaltatore, secondo le seguenti modalità:
 - prima rata, pari al 35% (trentacinque per cento), entro il 15/10 (quindici ottobre);
 - la seconda rata, pari al 45% (quarantacinque per cento), entro il 28/2 (ventotto febbraio);
 - la terza rata, pari al 15% (quindici per cento) entro il 30/06 (trenta giugno);
 - saldo entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della distinta dei chilometri di cui al primo comma del presente articolo.
3. Sino alla disponibilità dei dati di conguaglio dell'anno precedente gli acconti sono erogati in misura uguale all'anno precedente medesimo.

ART. 11

INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1. In caso di inadempimento agli obblighi del presente contratto o disservizi imputabili alla ditta aggiudicataria e agli eventuali subappaltatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 8) si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 34 della L.P.16/93 e s.m. per le ipotesi indicate nella tabella sottoesposta e, in caso di mancata effettuazione delle corse, anche una sanzione patrimoniale pari a Euro 155 per ogni corsa non effettuata.

ART. 12

RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1. Il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione del Dirigente del Servizio Comunicazioni e Trasporti, salvo risarcimento di ogni danno e spesa alla Amministrazione provinciale, in presenza di:
 - a) deficienze o irregolarità gravi nella realizzazione del servizio di cui all'art. 1 da parte della Ditta aggiudicataria e degli eventuali subappaltatori, che pregiudichino il raggiungimento delle finalità previste dalla legge;
 - b) mancata osservanza, da parte della Ditta aggiudicataria e degli eventuali subappaltatori degli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale.
2. Prima di avviare la procedura di risoluzione di cui al comma 1) il Servizio Comunicazioni e Trasporti contesterà formalmente per iscritto gli addebiti alla ditta aggiudicataria, la quale avrà tempo 10 giorni per fornire giustificazioni.

ART. 13

CAUZIONE DEFINITIVA

1.

ART. 14

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. ...

ART. 15

SUB-APPALTO

...

ART. 16

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. ...

2. ...

ART. 17
CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante della Provincia Autonoma, un rappresentante della Ditta appaltatrice ed un terzo componente nominato d'intesa tra i primi due arbitri.